



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NON SPETTA IL RIMBORSO DELLA MAGGIORE IRES CORRISPOSTA PER L'INDEDUCIBILITÀ DELL'IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI

- Sentenza del 21/01/2025, n. 220 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Labruna
- Rel. Labruna

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972 – IMU

Indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa –
Annualità d'imposta successive al 2012 – Maggiore IRES corrisposta – Diritto
al rimborso – Insussistenza.

Massima

Non spetta il rimborso dell'IRES corrisposta per l'ineducibilità dal reddito d'impresa (ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011) dell'IMU sugli immobili strumentali, per le annualità successive al 2012. (In motivazione la Corte ha infatti puntualizzato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 262/2020 ha dichiarato l'incostituzionalità del citato art. 14 che prevedeva l'ineducibilità soltanto per l'anno 2012 mentre, per le annualità successive, ha ritenuto di non procedere all'estensione in via consequenziale della pronuncia di incostituzionalità alle disposizioni successive - art. 1, comma 715, della l. n. 147 del 2013 – che, per gli anni successivi, hanno previsto una parziale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali con riguardo ai redditi d'impresa, senza tuttavia disporre l'integrale deducibilità).

Rif. Normativi

- D.lgs. 14/03/2011, n. 23, art. 14, comma 1

ufficiomassimariocpigt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 27/12/2013, n. 147, art. 1 comma 715
- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

Conformità

- Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

- 2025